

AVVISO

“Iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne – contributi anno 2023”

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);
- legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale);
- decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
- legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità);
- regolamento per la concessione di contributi per iniziative dirette a diffondere la cultura per la parità di genere ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2022, n. 130;
- “Indirizzi per l'emanazione di un Avviso pubblico riguardante iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne” ex art. 29, comma 2, lett. f) L.R. 22/21, approvati con Deliberazione della Giunta regionale n. 1333 del 25 agosto 2023.

Articolo 1. Oggetto e finalità dell'intervento

1. Ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), la Regione adotta il principio della trasversalità delle politiche di genere in tutte le politiche pubbliche regionali con particolare riferimento ai settori dell'istruzione, della formazione, della cultura e sport, del lavoro, delle attività economiche, del sociale e della Sanità; nello specifico, il comma 2, lett. f), prevede la promozione di iniziative di sensibilizzazione a contrasto della violenza di genere.
2. Con il presente avviso l'Amministrazione regionale intende sostenere, mediante la concessione di contributi, progetti relativi ad azioni positive e iniziative speciali volte a promuovere la cultura della parità di genere e/o a ridurre situazioni di svantaggio e rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto impediscono la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile del territorio regionale.
3. Tali progetti, in base agli indirizzi approvati dalla Giunta regionale per l'anno 2023, debbono riguardare l'ambito tematico specifico del contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne prevedendo, come dettagliato al successivo articolo 4, la realizzazione di una o più iniziative di sensibilizzazione territoriale sul tema, da effettuarsi in corrispondenza o in prossimità della data del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Articolo 2. Risorse disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle iniziative oggetto del presente avviso ammontano complessivamente a euro 279.930,00.

Articolo 3. Soggetti promotori delle iniziative e beneficiari del contributo

1. Sono soggetti promotori delle iniziative e possono presentare richiesta per beneficiare del contributo i Comuni del Friuli Venezia Giulia in forma singola.

2. Laddove vi sia un atto di delega per la gestione associata su base volontaria di progetti ed iniziative di promozione e prevenzione della violenza di genere, la domanda potrà essere presentata dal Comune capofila.

Articolo 4. Richieste ammissibili, accordi di partenariato e caratteristiche delle iniziative

1. Per ciascun Comune è ammissibile la presentazione di una sola richiesta di contributo, a pena di esclusione delle richieste successive alla prima, la quale deve, a pena di esclusione, contenere:

- a) un accordo di partenariato tra l'Ente promotore e altri soggetti o realtà associative operanti sul territorio tra cui sia presente almeno uno dei seguenti soggetti:
 - 1) associazioni femminili che gestiscono Centri Antiviolenza aderenti alla rete nazionale "DiRE – Donne in Rete contro la Violenza", aventi sede legale o sede operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
 - 2) enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che abbiano tra i loro scopi statuari la promozione della parità di genere e il sostegno all'occupazione femminile e che abbiano sede legale nel territorio del Friuli Venezia Giulia e svolgano la propria attività nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
- b) un progetto relativo all'iniziativa o alle iniziative che si intendono realizzare;
- c) in caso di domanda presentata da più Comuni in forma associata, la documentazione relativa all'accordo tra gli stessi e la Convenzione con l'eventuale soggetto delegato alla gestione del progetto.

2. L'accordo di partenariato di cui al comma 1 lettera a) deve essere sottoscritto dalle parti utilizzando il fac-simile disponibile nella MODULISTICA allegata al presente Avviso (Allegato 2- fac-simile accordo di partenariato e modello Privacy) e prevedere in particolare:

- a) la condivisione della proposta progettuale, con particolare riguardo alle modalità di attuazione delle iniziative descritte nel progetto allegato alla domanda;
- b) i contenuti della collaborazione tra i soggetti coinvolti, evidenziando l'impegno di ciascuno a fornire la propria partecipazione e apporto al progetto a titolo gratuito;
- c) gli impegni e le modalità di messa a disposizione di spazi, competenze e risorse da parte di ciascun soggetto.

3. I progetti per le iniziative di cui al comma 1 lettera b), redatti utilizzando la MODULISTICA allegata al presente Avviso (Allegato 1- domanda di contributo e proposta progettuale), devono in particolare:

- a) consistere nella realizzazione di una o più iniziative, riferite al territorio di pertinenza dell'ente locale promotore, aventi le caratteristiche di eventi pubblici di sensibilizzazione territoriale, quali, ad esempio, convegni, workshop, installazioni o spettacoli, da svolgersi in massimo 6 giornate, anche non consecutive, nell'arco temporale massimo di sei settimane ed in corrispondenza o in prossimità del 25 novembre 2023. Le iniziative potranno svolgersi sin da sei settimane antecedenti al 25 novembre, quindi a partire dal 14 ottobre 2023. Dalla data della prima iniziativa verrà conteggiato l'arco temporale massimo di sei settimane entro il quale le attività dovranno concludersi. Le iniziative non potranno comunque essere realizzate dopo il 31.12.2023;
- b) contenere, oltre ad una breve descrizione delle iniziative che si intendono realizzare e all'indicazione delle date e luoghi previsti, indicazione esplicita del fine specifico perseguito dal progetto e delle modalità attuative (azioni, fasi e tempi propedeutici alla concretizzazione delle iniziative);
- c) contenere un dettagliato piano finanziario del progetto, con indicazione analitica dei costi previsti (IVA e ogni altro onere inclusi), suddivisi per macrovoci di spesa, con indicazione anche di quelli imputabili ad altri eventuali contributi concessi dall'Amministrazione regionale e/o ad altri eventuali finanziamenti pubblici o privati che intendono contribuire alla realizzazione del progetto.

4. Non sono ammessi progetti in cui non sia evidenziata la coerenza tra il fine specifico perseguito dal progetto e le finalità generali previste dal presente Avviso.

Articolo 5. Spese ammissibili e principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese sono direttamente imputabili al progetto e risultano indispensabili e correlate al progetto stesso. In particolare, sono ammissibili le tipologie di spesa indicate nello specifico all'articolo 9 del Regolamento emanato con DPRReg 130/2022:

- a) spese per compensi di personale contrattualizzato dal beneficiario in via temporanea ed esclusivamente per attività riferite alle iniziative proposte (ad esempio esperti, tecnici, consulenti, relatori, collaboratori) e spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario in loro favore;

- b) spese per la fornitura di servizi, direttamente imputabili al progetto e correlati alle iniziative proposte (resi, a titolo esemplificativo, da ditte, cooperative, associazioni);
 - c) canoni di noleggio o locazione e spese di assicurazione per sale o altri spazi utilizzati temporaneamente ed esclusivamente per il progetto qualora non siano già nella disponibilità del soggetto beneficiario o dei soggetti partner delle iniziative;
 - d) spese per l'acquisto di materiale di consumo e per leasing o noleggio di materiali e beni strumentali, riferibili direttamente ed esclusivamente all'iniziativa proposta (questa tipologia di spese non può superare la misura massima del 30% delle spese ammissibili) ed eventuali spese per il trasporto, la spedizione o assicurazione delle attrezzature;
 - e) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali (per un importo complessivo non superiore al 5% delle spese ammissibili);
 - f) spese promozionali, pubblicitarie e di affissione, compresa la stampa dei materiali prodotti qualora non siano realizzate con mezzi propri ed in economia dal soggetto beneficiario o dai soggetti partner delle iniziative.
2. Non sono ammissibili le tipologie di spesa indicate nello specifico all'articolo 10 del Regolamento emanato con DPR 130/2022, in particolare:
- a) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e dei soggetti in partenariato (ad esempio spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua, canoni di locazione, spese condominiali, spese di assicurazione, spese di pulizia e di manutenzione degli immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative, spese telefoniche, spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali, spese postali e bancarie, spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario o ai soggetti in partenariato);
 - b) retribuzione del personale impiegato nell'amministrazione o nella segreteria del soggetto beneficiario o dei soggetti in partenariato;
 - c) spese per l'acquisto di beni mobili, immobili o strumentali.
3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative: ad assunzioni o incarichi ai componenti dell'organo direttivo del beneficiario; per l'acquisto di beni mobili registrati; per oneri finanziari, ammende, penali, interessi e sanzioni; per liberalità, doni, omaggi, premi in denaro, buoni spesa, nonché altre spese prive di una specifica destinazione.
4. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:
- a) è relativa al progetto finanziato ed è chiaramente tracciabile ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici);
 - b) è generata nel periodo 01.01.2023-31.12.2023 e totalmente pagata entro il termine di presentazione del rendiconto.
5. Non sono ammesse richieste di contributo per progetti che prevedano oneri finanziari a carico dei destinatari finali delle iniziative (p.es. tasse, tariffe o altre forme di pagamento, compreso l'eventuale obbligo di acquisto di materiali, per la partecipazione alle iniziative previste).

Articolo 6. Misura, intensità e cumulabilità del contributo

1. La misura massima del contributo è stabilita come segue:
- a) iniziative da 1 a 3 giornate anche non consecutive:
 - euro 2.000,00 per i Comuni con un numero di abitanti inferiore a 15.000;
 - euro 3.000,00 per i Comuni con un numero di abitanti tra i 15.000 e le 25.000;
 - euro 4.000,00 per i Comuni con un numero di abitanti superiori ai 25.000;
 - b) iniziative da 4 a 6 giornate anche non consecutive:
 - euro 3.000,00 per i Comuni con un numero di abitanti inferiore a 15.000;
 - euro 4.000,00 per i Comuni con un numero di abitanti tra i 15.000 e le 25.000;
 - euro 5.000,00 per i Comuni con un numero di abitanti superiori ai 25.000.
2. In caso di domanda presentata in forma associata, il contributo ammissibile non può superare la somma di quanto concedibile a ciascun Comune associato, tenuto conto del suo numero di abitanti nonché delle iniziative allo stesso riferibili riportate nella domanda.
3. Nei limiti di cui al comma 1, il contributo è concesso per l'intero importo delle spese ammissibili fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ovvero per importo inferiore nel caso di eventuale disponibilità parziale.

4. Il contributo è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici e privati concessi in relazione ad ulteriori spese connesse alla realizzazione della medesima iniziativa, che siano eccedenti e non coperte dal contributo di cui al comma precedente.

Articolo 7. Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda è:

- a) redatta utilizzando la MODULISTICA allegata al presente Avviso (Allegato 1- domanda di contributo e proposta progettuale), disponibile sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia, www.regione.fvg.it, alla voce bandi e avvisi, compilata in tutte le sue parti e contenente tutte le informazioni richieste;
- b) inviata, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ed **entro e non oltre il 9 ottobre 2023**, a mezzo posta certificata all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, riportando nell'oggetto la dicitura "Iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne – contributi anno 2023";
- c) sottoscritta con firma autografa o digitalmente. Qualora la domanda sia sottoscritta con firma autografa è obbligatorio allegare copia della carta di identità del soggetto firmatario. Qualora la domanda sia firmata digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
- d) corredata dall'accordo di partenariato, previsto all'articolo 4, redatto e sottoscritto (per tutti i sottoscrittori dell'accordo) secondo le modalità indicate sub lett. c), in base al fac-simile disponibile nella MODULISTICA allegata al presente Avviso (Allegato 2- fac-simile accordo di partenariato e modello Privacy).

2. In caso di domanda presentata da più Comuni in forma associata, la stessa è corredata dalla documentazione relativa all'accordo tra gli stessi (Convenzione/Atto di delega per la gestione associata).

3. Il trattamento dei dati personali, in conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della privacy) e ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento UE n. 679/2016, è effettuato dagli uffici regionali per le finalità inerenti il procedimento di cui al presente avviso.

Articolo 8. Manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza delle domande

1. Con provvedimento redatto in forma semplificata ai sensi dell' articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è dichiarata la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza delle domande:

- a) presentate oltre il termine previsto dall'articolo 7, comma 1, lett. b);
- b) prive di sottoscrizione utile, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. c);
- c) redatte secondo una modulistica difforme da quella approvata in uno con il presente Avviso, di cui all'art. 7, co. 1, lett. a), o inviate con una modalità diversa da quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. b);
- d) non corredate dall'accordo di partenariato previsto dall'art. 7, comma 1, lett. d), secondo le modalità dallo stesso previsto.

2. Entro i termini di scadenza previsti dall'Avviso, il richiedente, la cui domanda sia stata oggetto della declaratoria di cui al comma 1, può presentare nuova domanda, di cui si terrà conto secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Articolo 9. Istruttoria, procedura valutativa e comunicazioni

1. Gli uffici della struttura competente in materia di pari opportunità, come previsto dall'articolo 36, della legge regionale 7/2000, dal Regolamento DPR 130/2022 e dal presente Avviso, effettuano sulle domande che non risultino manifestamente irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate, con procedimento a sportello, la relativa istruttoria, diretta a verificare l'ammissibilità, con particolare riferimento a:

- a) la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
- b) la conformità tipologica del progetto in relazione alle finalità ed obiettivi richiamati dal presente avviso;
- c) l'ammissibilità delle spese.

2. In fase istruttoria gli uffici della struttura competente in materia di pari opportunità possono chiedere, a mezzo posta certificata, integrazioni e chiarimenti cui deve essere fornita risposta entro 5 giorni dalla data della richiesta, pena di inammissibilità della domanda.

3. Esaurita la fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 36 della L.R. 7/2000 e dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento DPR 130/2022, il contributo è concesso con decreto del direttore della struttura competente in materia di pari opportunità secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e secondo quanto disposto all'articolo 6, nei limiti delle disponibilità finanziarie, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. La comunicazione di concessione del contributo e tutte le altre comunicazioni relative al procedimento amministrativo contributivo fra la struttura competente in materia di pari opportunità e il beneficiario avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 10. Erogazione, rendicontazione, controlli e revoche

1. Il contributo è erogato in un'unica soluzione contestualmente alla concessione del medesimo.
2. Il rendiconto della spesa, redatto ai sensi dell'articolo 42 della L.R. 7/2000, dev'essere prodotto nel termine stabilito dal decreto di concessione e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2024.
3. Gli uffici della struttura competente in materia di pari opportunità possono chiedere riscontro del conforme svolgimento delle iniziative previste dal progetto finanziato, verificare l'ottemperanza di tutti gli obblighi e divieti previsti dal presente Avviso e dalla normativa vigente e, in caso di esito negativo, con provvedimento dirigenziale disporre la rideterminazione o la revoca dei contributi concessi e la restituzione delle somme erogate.
4. Con decreto del direttore della struttura competente in materia di pari opportunità sono altresì revocati i contributi concessi a seguito di formale rinuncia del soggetto beneficiario.

Articolo 11. Variazioni al progetto, obblighi del beneficiario e pubblicità

1. Eventuali variazioni al cronoprogramma e al piano finanziario, che si rendessero eventualmente necessarie nella fase di attuazione del progetto, devono essere comunicate e autorizzate dal direttore della struttura competente in materia di pari opportunità.
2. Negli avvisi, manifesti o in ogni altro materiale di divulgazione relativo alle iniziative ammesse a contributo devono essere riportati la dicitura "Realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia" e il logo della Regione.

Il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia
dott.ssa Maria Pia Turinetti Di Priero

Informazioni ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 7/2000

Struttura competente per il procedimento:

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

Servizio coordinamento politiche per la famiglia

Posta certificata: lavoro@certregione.fvg.it

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Pia Turinetti Di Priero (040 3774067 – mariapia.turinetti@regione.fvg.it)

Responsabili istruttoria:

dott.ssa Chiara Furlan (0432 279922 – chiara.furlan@regione.fvg.it);

dott.ssa Martina Ciriello (040 3775159 – martina.ciriello@regione.fvg.it)

Davide Nolo (040 3775126 – davide.nolo@regione.fvg.it)